



**TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA PENALE**

Il Giudice;

premessò

che nel presente procedimento si sono costituiti parte civile, all'udienza preliminare,
ONLUS;

che nella fase predibattimentale, dietro richiesta della parte civile FONDAZIONE
ONLUS, è stato emesso in data 30 marzo 2023 il
decreto ex art. 83 c.p.p. con cui è stata disposta la citazione dei responsabili civili

che i suddetti responsabili civili si sono costituiti e, all'udienza del 7 giugno 2023,
hanno chiesto l'esclusione della parte civile
ONLUS nonché l'esclusione degli stessi responsabili civili;

osserva

sulla richiesta di esclusione della parte civile

, avanzata, in particolare, dalla difesa di

, si era già espresso il GUP con ordinanza del 12
novembre 2021, sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili.

In sede di verifica dell'ammissibilità della costituzione di parte civile e di esclusione della stessa, infatti, il giudice deve limitarsi a verificare, sotto il profilo della *legitimità ad causam*, in base alle sole prospettazioni della parte civile, se la stessa possa considerarsi astrattamente destinataria di un danno diretto e immediato conseguente al reato ascritto all'imputato, con la conseguenza che un provvedimento di esclusione potrà essere adottato solamente allorquando risulti evidente, alla luce di tali prospettazioni, come il soggetto costituitosi parte civile non sia destinatario di un siffatto danno, fermo restando e impregiudicato il successivo accertamento, attinente al merito della questione, circa l'effettiva sussistenza ed entità del danno dedotto; in altri termini il giudice, chiamato a decidere sull'ammissibilità della costituzione di parte civile, dovrà limitarsi a verificare, secondo i principi processualciviltistici, la mera astratta titolarità, in capo al soggetto che avanza pretese risarcitorie, della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa, mentre nessun vaglio potrà e dovrà compiere sulla fondatezza di tale pretesa ovvero sulla effettiva esistenza, in capo a quel soggetto, della situazione giuridica soggettiva passiva, trattandosi di questione relativa al merito del giudizio; ne deriva, in definitiva, che la *legitimità ad causam* si dirà

sussistente, giustificando quindi la costituzione di parte civile, per il solo fatto che il soggetto che avanza la pretesa risarcitoria si dichiara, o allega di essere, persona offesa ovvero attinta da un danno che ha la sua fonte nel reato ascritto all'imputato, ferma restando la valutazione nel merito in ordine alla fondatezza di tali pretese.

Tali ultimi presupposti ricorrono nel caso di specie.

Infatti, con particolare riferimento alla costituzione di parte civile degli enti e delle associazioni "danneggiate dal reato", la giurisprudenza ha enucleato i seguenti concreti elementi necessari affinché l'ente esponenziale sia considerato portatore di diritti soggettivi tutelabili con l'azione civile: la costituzione antecedente al reato oggetto di giudizio; lo scopo specifico dell'ente con riferimento alla tutela di un interesse coincidente con il bene giuridico leso dal reato e il perseguimento di tale interesse in via essenziale o prevalente; lo svolgimento, da parte dell'ente, di un'attività concreta e continuativa per il perseguimento dell'interesse che costituisce lo scopo statutario; la sussistenza di una forma di collegamento territoriale con il luogo in cui l'interesse è stato inciso in modo pregiudizievole.

Ebbene, dall'atto di costituzione di parte civile e dalla documentazione depositata nell'interesse della _____ si evince che: si tratta di ente del Terzo Settore costituito nel 2003, con sede legale in Torino e che opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte; lo scopo della Fondazione è *di promuovere i diritti delle persone emarginate e prioritariamente coloro che non sono in grado di autodifendersi* (art. 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto); per realizzare il proprio scopo, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale (art. 3 dello Statuto) *attività di individuazione dei diritti dei cittadini non autosufficienti ed incapaci di autodifendersi perché colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza; promozione degli interventi sanitari, socio assistenziali necessari per prevenire il disagio personale e l'emarginazione sociale; le attività rivolte alla tutela e difesa dei diritti dei soggetti di cui sopra comprese quelle finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità psicofisica e della dignità delle persone in particolare di quelle con limitata o nulla autonomia, se del caso chiedendo anche l'intervento dell'autorità giudiziaria.* La fondazione, inoltre, svolge con continuità una serie di attività, puntualmente documentate, tra cui petizioni e costituzioni di comitati (anche sullo specifico tema della cura dei degenti nelle Rsa), volte ad ottenere una normativa, nazionale e non, adeguata ai bisogni delle persone in difficoltà con particolare riguardo a quelle non autosufficienti, al fine di perseguire lo scopo statutario.

I reati in contestazione (maltrattamenti e lesioni) sono stati commessi, in ipotesi d'accusa, in danno di soggetti ospiti di una RSA, *per lo meno dal 2017 e in corso di esecuzione al luglio 2018.*

In merito alla richiesta di esclusione dei responsabili civili, si osserva che i fatti oggetto di imputazione sono stati commessi, secondo la prospettazione accusatoria, all'interno della RSA _____ al tempo gestita dalla società _____ che aveva concesso in appalto la fornitura di tutto il personale operativo impiegato all'interno della RSA alla _____ - _____, di cui le imputate erano dipendenti.

La RSA _____, secondo le allegazioni delle parti, struttura convenzionata con la ASL locale.

Ciò posto, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che _____ debba essere chiamata a rispondere in qualità di responsabile civile, in virtù del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2049 c.c., dal momento che le due imputate erano lavoratrici dipendenti di tale soggetto, chiamato a gestire tutti i servizi (fisioterapico, infermieristico, di assistenza alla persona, di animazione, di ristorazione, di lavanderia, stireria e guardaroba, di pulizia, di smaltimenti rifiuti speciali e di manutenzione ordinaria) in virtù di contratto di appalto stipulato in data 13 marzo 2015 (committente: _____; Appaltatore: _____).

Nel caso di specie sussiste, invero, il requisito del “nesso di occasionalità necessaria” individuato dalla giurisprudenza di legittimità civile quale elemento caratterizzante della responsabilità oggettiva per fatto altrui di cui alla norma citata. La condotta criminosa che si ascrive alle imputate è stata infatti commessa nell’esercizio delle incombenze alle stesse affidate.

Per contro, va esclusa, allo stato, la legittimazione passiva della società _____ Infatti, sulla base della documentazione prodotta (che attiene unicamente ai rapporti tra _____

R.L.), del tipo di imputazione e dei soggetti imputati (le sole dipendenti della PUN _____ non si può escludere che _____ e _____ siano titolari di responsabilità diretta.

Infatti, premesso che può assumere la veste di responsabile civile nel processo penale solo colui che, a norme delle leggi civili, debba rispondere per il fatto commesso da un terzo, imputato nel processo penale (art. 185 c.p.), tale veste giuridica non può essere assunta da colui che sia chiamato a rispondere dei danni lamentati dalla parte civile sulla base di un titolo diretto di responsabilità, ipotesi che verrebbe in rilievo laddove si ipotizzasse una responsabilità della società _____ della _____ per *culpa in vigilando* ex art. 2043 c.c., per avere affidato un servizio di loro pertinenza a persone rivelatesi non idonee (cfr. Cass. Pen., Sez. 1 - , Sentenza n. 25158 del 03 febbraio 2022 Ud. (dep. 01/07/2022) Rv. 283477 – 03, che si è espressa in fattispecie sovrapponibile a quella in esame).

Deve quindi essere accolta la sola richiesta di esclusione dei responsabili civili _____ e società _____

P.Q.M.

Dispone l’esclusione dei responsabili civili _____ e società _____

Respinge le ulteriori istanze;

dispone procedersi oltre nell'udienza.

Ordinanza letta in udienza.

Torino, 20 giugno 2023

Il Giudice